



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1401/2025

Oggetto: DISMISSIONE MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA PRESENTATA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER L'AREA ECOLOGICAL MANECO S.R.L., VIA BRUNO PARODI 59B, CERANESI.

In data 22/05/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e, in particolare, la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati” e la Sezione II della Parte III “Tutela delle acque dall’inquinamento”;

il D.M. 12 febbraio 2015, n. 31, recante “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente , difesa del suolo ed energia” e in particolare il Capo IV “Bonifiche, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo” con cui sono state attribuite le funzioni in materia di bonifiche;

la Legge Regione Liguria 31 ottobre 2006 n. 30 “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la L.R. 9 aprile 2009, n. 10, recante “Norme in materia di bonifiche di siti contaminati” emanata in attuazione dell’art. 117 della Costituzione e del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e che definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali;

in particolare l’art. 5 della L.R. n. 10/2009 che:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- attribuisce la competenza alla Provincia in particolare per quanto riguarda la gestione delle conferenze dei servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati sovracomunali nonché di quelli localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti;
- prevede che nell'ambito di tali procedimenti competono alla Provincia le verifiche e le attività istruttorie mentre per la validazione dei documenti di analisi di rischio la Provincia può avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);

Considerato che per quanto riguarda i nuovi procedimenti relativi al Comune di Ceranesi, sulla base di quanto previsto dalla sopra citata Legge Regionale n. 10/2009, la Città Metropolitana di Genova è competente sui procedimenti di cui agli art. 242 e 249 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Atteso che, relativamente al sito in oggetto

con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2475 del 25.10.2019 è stato approvato il Piano della Caratterizzazione, i cui esiti hanno evidenziato il superamento delle CSC di riferimento per la matrice acque sotterranee con la conseguente necessità di procedere alla presentazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica;

con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 506 del 09.03.2022 è stata approvata l'Analisi di Rischio Sito Specifica, le cui conclusioni hanno evidenziato la necessità di intervenire per il ripristino delle CSC delle acque sotterranee al confine idrogeologico di valle;

con il suddetto atto, per i piezometri interni al sito (PZ1_16 e PZN4), sono state approvate le CSR di cui all'allegato A dell'atto medesimo;

con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 885 del 17.04.2023 è stata approvata la Messa In Sicurezza Operativa;

con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1301 del 08.06.2023 è stato rettificato un refuso contenuto nell'Atto Dirigenziale n. 885/2023, nel quale l'indirizzo dell'impianto in parola era individuato in via Bruno Parodi anziché in via Bartolomeo Parodi;

con l'approvazione del sistema di MISO, nella parte prescrittiva dell'atto sono state indicate le condizioni in base alle quali la parte avrebbe potuto formulare istanza per la dismissione dell'impianto e l'interruzione delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee prescritte per monitorare l'andamento della contaminazione e l'eventuale necessità di attivare il sistema di emungimento della falda lungo il confine idrogeologico di valle;

con nota assunta a protocollo con n. 28149 del 12/05/2025 Ecological Maneco S.r.l. ha formulato istanza di dismissione dell'impianto di MISO e interruzione dei monitoraggi bimestrali della falda prescritti con l'approvazione del progetto;

con nota protocollo n. 29534 del 16.05.2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza di cui sopra;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. entro trenta giorni decorrenti dalla data del 12.05.2025 e pertanto coincidente con la data del 11.06.2025, fatta salva eventuale sospensione dei termini derivanti da richieste di integrazioni;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile del procedimento in data



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

14.05.2025, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico.

Considerato che i contenuti della suddetta relazione hanno evidenziato in particolare che:

- le acque sotterranee, monitorate dal mese di maggio 2023 con frequenza bimestrale dai quattro piezometri del sito, sono risultate conformi ai valori di riferimento adottati, ad eccezione dei parametri ferro e manganese;
- che i superamenti per i parametri ferro e manganese, secondo il parere trasmesso da ARPAL e assunto al protocollo con n. 26681 del 06/05/2025, sono ragionevolmente riconducibili alle condizioni geochimiche del sito e della scarsa permeabilità dello stesso;
- la parte ha ottemperato alle prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 885/2023 in merito alle modalità secondo le quali poteva essere richiesta la dismissione del sistema di MISO al ricorrere di determinate condizioni;
- che, con particolare riferimento al precedente punto, una delle ultime tre campagne di monitoraggio è stata svolta con campionamento in contraddittorio con i tecnici dell'Agenzia;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Pizzaferrì, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Atteso che il presente atto

non comporta alcuna assunzione di spesa od introito a carico del bilancio della scrivente amministrazione, né alcun riscontro contabile;

non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

DISPONE

- A) di prendere atto del parere favorevole contenuto nella relazione tecnica redatta dal responsabile del procedimento e del parere favorevole di ARPAL, contenuto nella comunicazione assunta a protocollo con n. 26681 del 06/05/2025;
- B) di acconsentire alla dismissione dell'impianto di Messa In Sicurezza di Emergenza e all'interruzione delle campagne di monitoraggio a frequenza bimestrale delle acque sotterranee prescritte con l'Atto Dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 885 del 17.04.2023 con le seguenti prescrizioni:
- 1) dovrà essere garantita la funzionalità nel tempo dei punti di monitoraggio per le acque sotterranee PZ1_16, PZ2_18, PZN3 e PZN4 fino all'ottenimento dello svincolo della garanzia finanziaria relativa all'approvazione del progetto di Messa In Sicurezza di Emergenza. L'eventuale necessità di dismissione dovrà essere preventivamente concordata con gli Enti di controllo ed eseguita solo successivamente a formale consenso da parte della Città Metropolitana di Genova che è responsabile del procedimento amministrativo. In caso di distruzione, perdita, rottura dei piezometri dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova specificando le tempistiche del ripristino della rete;
 - 2) all'ottenimento dello svincolo della garanzia finanziaria, l'eventuale dismissione dei piezometri, sarà comunque subordinata al non sussistere di altre necessità di mantenimento degli stessi legata ad altri procedimenti amministrativi;
 - 3) fino allo svincolo della garanzia finanziaria, dovrà essere mantenuto presso il sito il registro di conduzione dell'impianto prescritto con l'A.D. n. 885 del 17.04.2023;
 - 4) al fine di verificare la stabilità del quadro analitico dell'ultimo biennio e poter procedere con lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, dovranno essere effettuate ulteriori tre campagne di monitoraggio delle acque sotterranee da tutti e quattro i piezometri del sito (PZ1_16, PZN4, PZ2_18 e PZN3) con frequenza indicativamente annuale per la determinazione degli idrocarburi totali e dei solventi clorurati;
 - 5) dovranno essere comunicate agli Enti di controllo, con almeno 15 giorni di anticipo (a mezzo PEC), le date relative all'esecuzione dei monitoraggi ambientali. Tempistiche diverse potranno essere eccezionalmente preventivamente concordate con gli Enti;
 - 6) in caso di superamento di una delle CSR per i piezometri interni (PZ1_16 e PZN4) o di una delle CSC per i piezometri di confine idrogeologico di valle (PZ2_18 e PZN3) dovrà esserne data tempestiva comunicazione agli Enti, attivando un appropriato sistema di Messa In Sicurezza di Emergenza;
 - 7) tutte le risultanze analitiche effettuate per le varie finalità (verifiche conformità ai valori di CSC/CSR, caratterizzazione rifiuti, verifiche ammissibilità a smaltimento/recupero dei rifiuti) dovranno essere fornite tramite certificati di analisi (non saranno accettati semplici rapporti di prova), timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno
 - l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione
- nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza
 - i limiti di concentrazione applicabili al caso
 - un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio;
- 8) gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi entro 90gg dalla data di esecuzione della campagna di monitoraggio; in caso di mancato rispetto dei limiti di riferimento (CSC/CSR) i risultati dovranno essere trasmessi non appena disponibili;
- 9) considerato quanto previsto alla lettera t) dell'A.D. n. 885/2023, al termine della terza campagna di monitoraggio a frequenza annuale, qualora risulti confermato il quadro analitico dell'ultimo biennio (maggio 2023 – maggio 2025), sarà possibile procedere alla richiesta di svincolo della garanzia finanziaria prestata per mezzo di istanza formulata in bollo, possibilmente su carta intestata, che rechi chiaramente gli estremi della polizza per la quale si richiede lo svincolo;

INVIA

copia del presente atto a:

- Ecologital Maneco S.r.l.;
- Comune di Ceranesi;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- ASL3 Genovese.

Si ricorda che le assunzioni restrittive, adottate come input del modello matematico dell'Analisi di Rischio, dovranno essere recepite come vincoli dagli strumenti urbanistici e che eventuali mutamenti della destinazione d'uso del sito dovranno comportare la verifica dell'eventuale necessità di una revisione dell'Analisi di Rischio.

Sulla base dei risultati delle indagini e del monitoraggio, delle indicazioni dell'ARPAL e degli eventuali controlli effettuati, questa amministrazione si riserva di richiedere in corso d'opera ulteriori indagini qualora fosse necessario provvedere a verifiche più approfondite.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 10 giorni dalla ricezione dell'istanza avvenuta il 12.05.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**